

## Criteria di ammissione alla classe successiva (classi I, II, III, IV)

Approvato nel Collegio Docenti del 12 aprile 2022

Ai sensi dei commi 1 e 3 dell'O.M. 90/2001, ("Le istituzioni scolastiche, a norma dell'art. 4 del Regolamento dell'autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni")

Riferimenti normativi:

- DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7
- Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4-3-2011 di pari oggetto;
- D. lgs 62/2017;
- Articolo 14, comma 7, del Regolamento (DPR 122/09)

<b>Promozione alla classe successiva</b>	Lo studente raggiunge una valutazione almeno <u>sufficiente</u> in tutte le discipline
	Lo studente nel complesso ha raggiunto gli obiettivi previsti anche in presenza di una lieve carenza in una disciplina.
<b>Sospensione giudizio finale</b> (anche per gli allievi con una programmazione riconducibile)	Lo studente registra una o più valutazioni inferiori alla sufficienza (massimo <b>tre</b> insufficienze gravi), ma ha la possibilità di raggiungere gli obiettivi programmati prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.
<b>Non ammissione alla classe successiva</b> (anche per gli allievi con una programmazione riconducibile)	Lo studente presenta un quadro complessivamente negativo (più di <b>tre</b> insufficienze), con lacune in termini di conoscenze, abilità e competenze tali da impedirgli di affrontare proficuamente lo studio dell'anno scolastico successivo e di raggiungere gli obiettivi minimi previsti.
<b>Motivazioni</b>	
	Lo studente non è in grado di organizzare il proprio studio in modo autonomo e non dimostra un impegno ed una motivazione sufficienti a poter risanare le incertezze e le carenze riscontrate nelle diverse discipline
	la partecipazione ai corsi di recupero non consentirebbe allo studente il recupero di incertezze e carenze nelle varie discipline
	malgrado la partecipazione ad attività di recupero, successive al I quadrimestre, il discente non è stato in grado di risanare le incertezze e le carenze riscontrate

Per tutte le classi: non ammissione in caso di voto inferiore a sei nella condotta ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009 per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e in caso di superamento del limite di almeno tre/quarti del monte ore annuale (validazione anno scolastico) ferme restando le deroghe relative ad assenze documentate e continuative.